**REGNO DI ESWATINI:**

In data odierna non sussistono accordi bilaterali sugliinvestimenti in vigore tra l’Italia e questo Paese.

**CAPACITÀ GIURIDICA DELLO STRANIERO**:

* Piena capacità di costituire o acquisire quote in società, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa locale. Nessuna limitazione ad assumere cariche sociali.
* Non è prevista proprietà privata sui terreni o immobili a scopo residenziale, mentre è permessa per lo sfruttamento economico ed agricolo da parte di società/persone giuridiche.
* Persone fisiche e giuridiche straniere possono costituire società registrate nel Paese anche (ma non solo) per l’acquisto di terreni ed immobili (purché non ad uso residenziale). Ciò non richiede un socio di cittadinanza locale, ad eccezione di alcuni settori specificamente regolamentati (minerario, sfruttamento di materie prime).
* Nessuna limitazione ad accettare eredità e donazioni.